



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

Medaglia di Bronzo al Valor Civile

IL SINDACO



ORDINANZA SINDACALE N° 7 DEL 16/03/2022

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DEGLI ARTT. 50, COMMA 7, DEL D.LGS 267/2000 – SERA DELLA FESTA DI SAN GIUSEPPE PROGRAMMATA PER IL 19 MARZO 2022 – DALLE ORE 17.00 FINO AL TERMINE CONCLUSIONE EVENTO “FUOCHI” DI SAN GIUSEPPE.

IL SINDACO

VISTA la plurima normativa di settore emergenziale, e, in particolare ed in via esemplificativa e non esaustiva:

Le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della

dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

Il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

Il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, pagina 2 di 8 dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;

Il decreto-legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;

Il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

Il decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;

Il decreto-legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;

Il decreto-legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca” la quale prevede, all’art. 1, che “1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario”;

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in “zona bianca”, la quale prevede, all’art. 1, quanto segue: “Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, citata in premessa, concernente i dispositivi di

protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

da ultimo, il **Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"**, convertito in Legge n. 11 del 18 febbraio 2022, che ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia, ha prorogato lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, sino alla data del 31 marzo 2022;

VISTI:

- l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833, art. 32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica;
- l'art. 50 e l'art. 54 del D.lgs. 267/2000 ;

CONSIDERATO che l'evento della Festa di San Giuseppe rappresenta per il Comune di Itri un momento di intensa aggregazione che tradizionalmente nella serata del 19 marzo 2022, in occasione dell'accensione dei Fuochi nelle varie zone del territorio, anche in considerazione del fatto che detta festa per l'anno 2022 ricade di sabato sera, raccoglie, in via previsionale, una notevole affluenza di persone, tra itрани e tra residenti dei Comuni limitrofi;

VALUTATO che:

- il legislatore con l'art. 3 del D.L. n. 223/2006, convertito con legge n.248/2006, successivamente modificato, ha introdotto alcune disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale dirette alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale;
- è stato previsto, in particolare, che dal 1° gennaio 2012 gli esercizi commerciali di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande possano svolgere la propria attività senza alcun vincolo di orario e senza l'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

- l'eliminazione dei sopra citati limiti e prescrizioni è stata necessaria al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi previsti dall'ordinamento comunitario in tema di libera concorrenza tra operatori e pari opportunità di accesso al mercato;

RICHIAMATA la circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3644/C del 28.10.2011, secondo la quale: "(...) specifici atti provvedimenti adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici) possono continuare ad essere applicati e adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" "indispensabili per la protezione della salute umana (...) dell'ambiente, del paesaggio e di patrimonio culturale", espressamente richiamati come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art.3, comma 1, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito con modifiche dalla legge 14.09.2011, n. 148;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del DI 223/2006, le Regioni e gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti alle citate norme, così come disciplinato anche dalle modifiche introdotte dal comma 7 dell'art.25 del D.L. 98/2011;

TENUTO CONTO che a sensi dell'art. 5 comma 7 del D.lgs 267/2000, il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;

PRESO ATTO che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi, potenziale attrattiva di un rilevante numero di frequentatori, in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe alla luce della maggiore attrattività sul territorio comunale nella serata del 19 marzo 2022, ricadente tra l'altro di sabato sera;

RITENUTO dover autorizzare e disporre per quanti esercenti volessero usufruirne, in occasione dell'evento della Festa di San Giuseppe fissato per la

data del 19 Marzo 2022, l'apertura di tutti gli esercizi commerciali del Comune di Itri, ed in particolare l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fino al termine della manifestazione Festa Fuochi di San Giuseppe programmata per il 19 marzo 2022;

DATO ATTO della necessità di adottare misure volte a contemperare il legittimo interesse degli imprenditori locali all'utile di impresa, soprattutto dopo il blocco dovuto al Covid 19 che ha visto le attività commerciali del territorio in seria sofferenza, con i diritti soggettivi dei residenti delle zone interessate alla sicurezza urbana;

RITENUTO OPPORTUNO adottare un provvedimento non contingibile ed urgente ai sensi del summenzionato D.Lgs. 267/2000, art. 50 comma 7, secondo cui il Sindaco coordina e organizza gli orari di apertura al pubblico gli orari degli esercizi commerciali del territorio, al fine di consentire ai commercianti del territorio di favorire dell'afflusso di persone in occasione della tradizionale Festa di San Giuseppe, alla luce della maggiore attrattività sul territorio comunale nella serata del 19 marzo 2022, ricadente tra l'altro di sabato sera;

ORDINA

1. la premessa al presente provvedimento forma parte integrante, motivazionale e sostanziale dell'atto;
2. nella serata di sabato **19 marzo 2022**, dalle ore 17.00 e fino a tutta la durata dell'evento della Festa di San Giuseppe, è autorizzata e disposta per quanti esercenti volessero usufruirne, in occasione dell'evento della Festa di San Giuseppe fissato per la data del 19 Marzo 2022, l'apertura di tutti gli esercizi commerciali del Comune di Itri, ed in particolare l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fino al termine della manifestazione Festa Fuochi di San Giuseppe programmata per il 19 marzo 2022;
3. di richiamare l'operatività della propria precedente Ordinanza n. 5 del 16/03/2022, relativa al divieto di somministrazione di bevande in vetro per tutta la durata dell'evento Festa Fuochi di San Giuseppe programmata per il 19 marzo 2022;

È fatto obbligo a tutti i titolari e/o gestori delle attività di cui al presente provvedimento, ivi incluse le attività in cui si somministrano e/o vendono alimenti e bevande e le attività di commercio al dettaglio che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- di vigilare, all'interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l'orario consentito, effettuando lo sgombero del locale, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

AVVISA CHE:

- l'inosservanza degli obblighi di cui sopra è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 ed € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento, ai sensi dell'art. 7 bis D.lgs. n. 267/2000;
- l'inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle relative norme di settore.

INFORMA CHE:

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione Latina, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;
- la Polizia Locale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento e della diffusione dello stesso presso le attività commerciali del territorio.

DISPONE ALTRESI':

- La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Itri;
- La trasmissione, per opportuna conoscenza, di copia a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Latina;
 - Questura di Latina;
 - Comando Carabinieri;
 - Comando della Guardia di Finanza.

Dalla Residenza Municipale, addì 16 marzo 2022



Il Sindaco

Giovanni Agresti